



COMUNE DI AGLIANA

(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

(APPROVATO CON DELIBERA C.C. 66 DEL 16/10/2018)

I N D I C E

PARTE I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - Ambito d'applicazione	PAG. 3
ART. 2 - Ruolo e durata in carica del Consiglio Comunale	PAG. 3

PARTE II – INSEDIAMENTO E PRESIDENZA

ART. 3 - Insediamento	PAG. 3
ART. 4 - Presidenza	PAG. 4
ART. 5 – Attribuzioni del Presidente	PAG. 5

PARTE III – I CONSIGLIERI COMUNALI **RUOLO, DIRITTI E DOVERI**

ART. 6 – Ruolo, status giuridico ed entrata in carica dei Consiglieri	PAG. 6
ART. 7 – Diritti dei Consiglieri	PAG. 6
ART. 8 – Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza	PAG. 6
ART. 9 - Ordini del Giorno	PAG. 7
ART. 10 - Diritto di accesso dei Consiglieri	PAG. 7
ART. 11 – Esercizio del diritto di accesso	PAG. 8
ART. 12 – Esito del procedimento di accesso	PAG. 8
ART. 13 – Accoglimento della richiesta di accesso	PAG. 9
ART. 14 – Gratuità del diritto di accesso	PAG. 9
ART. 15 – Segreto d'ufficio	PAG. 9
ART. 16 – Doveri dei Consiglieri	PAG. 9
ART. 17 – Conflitto di interessi	PAG. 10
ART. 18 – Elezione e designazione dei Consiglieri	PAG. 10
ART. 19 – Funzioni rappresentative	PAG. 10
ART. 20 – Dimissioni e decadenza dei Consiglieri	PAG. 11

PARTE IV – GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 21 – Organizzazione dei Gruppi consiliari	PAG. 11
---	----------------

ART. 22 – Conferenza dei Capigruppo	PAG. 12
ART. 23 – Funzioni del Capigruppo	PAG. 13
ART. 24 – Commissioni Consiliari Permanenti	PAG. 13
ART. 25 – Costituzione e composizione	PAG. 13
ART. 26 – Competenze	PAG. 13
ART. 27 – Convocazione e svolgimento delle sedute	PAG. 14
ART. 28 – Commissioni speciali	PAG. 15
ART. 29 – Commissioni d’indagine, controllo e garanzia	PAG. 15

PARTE V – RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 30 – Risorse umane e strumentali per il funzionamento del Consiglio	PAG. 16
---	----------------

PARTE VI – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ CONSILIARE

ART. 31 – Convocazione del Consiglio Comunale	PAG. 16
ART. 32 – Svolgimento delle sedute	PAG. 17
ART. 33 – Sedute di prima convocazione	PAG. 17
ART. 34 – Sedute di seconda convocazione	PAG. 18
ART. 35 – Deposito e consultazione degli atti ed informazioni relative alle proposte iscritte all’Ordine del Giorno	PAG. 18
ART. 36 – Luogo delle sedute	PAG. 18
ART. 37 – Sedute pubbliche	PAG. 19
ART. 38 – Sedute segrete	PAG. 19
ART. 39 – Sedute aperte	PAG. 19
ART. 40 – Disciplina delle sedute	PAG. 20
ART. 41 – Comportamento del pubblico	PAG. 20
ART. 42 – Ordine della discussione	PAG. 20
ART. 43 – Ordine di trattazione degli argomenti	PAG. 21
ART. 44 – Trattazione delle interrogazioni e interpellanze	PAG. 21
ART. 45 – Trattazione degli argomenti deliberativi	PAG. 22
ART. 46 – Emendamenti	PAG. 23
ART. 47 – Questione pregiudiziale o sospensiva	PAG. 23
ART. 48 – Fatto personale	PAG. 23
ART. 49 – Modalità di votazione	PAG. 23
ART. 50 – Votazione palese	PAG. 24
ART. 51 – Votazioni segrete	PAG. 24
ART. 52 – Esito delle votazioni	PAG. 25
ART. 53 – Verbale delle deliberazioni	PAG. 26
ART. 54 – Resoconto integrale degli interventi	PAG. 26
ART. 55 – Verballi e resoconti – Rettifiche e approvazione	PAG. 26
ART. 56 – Termine della seduta	PAG. 27

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 57 – Disapplicazione del Regolamento	PAG. 27
ART. 58 – Entrata in vigore	PAG. 27

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Ambito d'applicazione

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di Agliana sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Qualora nel corso delle sedute consiliari si presentino situazioni che non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma la decisione interpretativa è adottata dal Presidente ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.
3. In caso di contestazione delle decisioni del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio il quale decide a maggioranza dei voti senza discussione.

Art. 2 – Ruolo e durata in carica del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.
2. Esercita le competenze esclusive attribuite dalla legge per l'adozione degli atti attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità.
3. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente nelle materie tassative assegnategli dalla legge con esclusioni di attribuzioni e controllo gestionali, nel rispetto del principio stabilito dalla legge della distinzione tra le funzioni politiche e le funzioni gestionali. L'esercizio delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. Il Consiglio Comunale uniforma lo svolgimento dei propri lavori ai principi stabiliti dalla legge e dallo statuto e persegue gli obiettivi di economicità, snellimento ed efficienza decisionale.
5. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica e le cause di scioglimento sono regolate dalla legge.
6. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, la competenza del Consiglio comunale è limitata all'adozione di atti urgenti e improrogabili.

PARTE II
INSEDIAMENTO E PRESIDENZA

Art. 3 – Insediamento

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio è presieduta, fino all'elezione del Presidente dell'assemblea, dal Consigliere Anziano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. Il Consigliere Anziano è il Consigliere che nell'elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei Consiglieri già candidati a Sindaco. A parità di voti il Consigliere Anziano è quello maggiore di età.

4. Nel corso della prima seduta, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti, compreso il Sindaco, verificando la sussistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e ne convalida l'elezione, fermo restando la pienezza delle funzioni del Sindaco e dei Consiglieri fin dal momento della proclamazione. Alla prima seduta possono intervenire anche i Consiglieri contro la cui elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare della loro convalida. Qualora sussistano o si presuma che sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità il Consiglio provvede secondo la procedura indicata dalla legge.

5. La seduta prosegue per:

- a) l'elezione del Presidente del Consiglio. Il Presidente entra nell'esercizio delle sue funzioni immediatamente dopo l'elezione ed assume la presidenza della seduta;
- b) la presa d'atto del giuramento del Sindaco;
- c) la presa d'atto della comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta;
- d) l'eventuale surrogazione dei Consiglieri che cessano dalla carica per effetto dell'accettazione della nomina ad Assessore o per altre cause e contestuale convalida dei nuovi eletti.
- e) l'approvazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco relativamente alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- f) l'elezione, tra i propri componenti, della Commissione Elettorale Comunale (CEC) ai sensi degli artt. 12 e seguenti del DPR 223/1967.

Art. 4 – Presidenza

1. Il Consiglio comunale ha un Presidente eletto fra i propri membri nella seduta di insediamento.
2. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente fra i propri membri e può altresì eleggere fra gli stessi un Vice Presidente, con votazioni successive, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo l'elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta. In caso di dimissione, decadenza o impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Comunale dovrà procedere nella sua prima seduta utile alla nomina di un nuovo Presidente.
4. Il Vice Presidente entra in carica immediatamente dopo l'elezione.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente assume le relative funzioni il Consigliere Anziano.
6. La carica di Presidente e di Vice Presidente è incompatibile con quella di Capogruppo.
7. Il Presidente e il Vice Presidente, salvo dimissioni, durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
8. La mozione di sfiducia può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. E' discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla

elezione del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'Ordine del Giorno, con le modalità previste dal precedente comma 1.

9. La seduta consiliare nella quale è posta all'O.D.G. la mozione di sfiducia del Presidente, è presieduta, limitatamente a tale punto, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano.

Art. 5 – Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

2. E' compito del Presidente del Consiglio Comunale garantire l'ordine, l'osservanza delle leggi, dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, nonché assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. Il Presidente ha facoltà di sospendere e sciogliere la seduta e può, nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dalla sala consiliare chiunque sia causa di disordine o di disturbi al regolare svolgimento della seduta.

4. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

5. Si adopera per garantire il pieno esercizio delle prerogative dei Consiglieri Comunali anche verso le aziende partecipate e/o altri soggetti terzi.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli Consiglieri.

7. Il Presidente del Consiglio, in particolare:

- a) convoca e fissa le date di riunione del Consiglio e ne stabilisce l'Ordine del Giorno, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- b) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse, a suo insindacabile giudizio, la decisione del Consiglio;
- c) ha potere di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- d) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Generale;
- e) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
- f) vigila sul funzionamento delle Commissioni Consiliari;
- g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente.

PARTE III

I CONSIGLIERI COMUNALI **RUOLO, DIRITTI E DOVERI**

Art. 6 – Ruolo, status giuridico ed entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Il numero dei Consiglieri, lo status giuridico, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ovvero in caso di surrogazione non appena adottate dal Consiglio le relative deliberazioni. Il Consiglio inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti.

Art. 7 – Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni proposta di competenza del Consiglio. Possono presentare proposte, interpellanze, interrogazioni e mozioni.
2. I Consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità previste dalla legge.
3. I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende e dagli Enti partecipati dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
4. Successivamente alla loro entrata in carica, ai componenti del Consiglio Comunale verranno forniti apposito timbro ed un indirizzo di PEC istituzionale, dagli stessi utilizzati per l'espletamento delle attività di mandato.
5. I Consiglieri Comunali devono altresì disporre di appositi locali messi a disposizione dei Gruppi consiliari per svolgere la propria attività istituzionale.

Art. 8 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza

1. I Consiglieri possono presentare all'esame del Consiglio, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa del Comune e la sua vita culturale, politica, economica, sociale e civile.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco di informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto.
3. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco, circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.
4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per iscritto, firmate dai proponenti a norma di legge ed assunte al protocollo dell'Ente. Al fine di rendere edotto il Consiglio Comunale l'ufficio di Presidenza provvederà ad inviare il testo a tutti i Consiglieri.
5. Sulle interrogazioni e sulle interpellanze, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato rispondono per iscritto, dandone comunicazione a tutti i Consiglieri, entro trenta giorni dalla presentazione al protocollo o entro il maggior termine convenuto con il/i Consigliere /i interrogante/i o interpellante/i, salvo esplicita richiesta da parte del

Consigliere di risposta dinanzi al Consiglio Comunale. In tale ultimo caso, la risposta è data, di norma, nella prima seduta del Consiglio che si tiene entro il termine di trenta giorni. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano sedute consiliari, se richiesto, la risposta è anticipata per iscritto entro il termine di cui sopra e presentata nella prima seduta utile del Consiglio Comunale. Le interrogazioni e le interpellanze sono inserite nell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale secondo l'ordine cronologico di assunzione al protocollo dell'Ente.

6. Al termine della risposta, l'interrogante o l'interpellante dovrà dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

7. La mozione consiste in una proposta di deliberazione diretta a manifestare orientamenti, a definire indirizzi ed a impegnare l'amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento. La proposta, ove necessario corredata dei pareri previsti dalla legge, è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

8. Le mozioni, sottoscritte dal Consigliere/i proponente/i, devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio che le invia a tutti i Consiglieri, e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio convocata dopo la loro presentazione, secondo l'ordine cronologico di assunzione al protocollo dell'Ente.

9. Il proponente dà lettura o illustra la mozione per un tempo non superiore a cinque minuti. Sull'argomento possono intervenire i Consiglieri per un tempo non superiore a tre minuti ciascuno. Per gli argomenti di particolare rilevanza, in Conferenza dei Capigruppo, possono essere concordati tempi di illustrazione e di intervento diversi che saranno comunicati dal Presidente del Consiglio prima della trattazione dell'argomento.

Art. 9– Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno sono provvedimenti approvati dal Consiglio con i quali esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.

2. Le proposte di ordine del giorno sempre formulate per iscritto e sono presentate al Presidente del Consiglio che provvede ad inviarle a tutti i Consiglieri. Le stesse, firmate dai proponenti sono assunte al protocollo dell'Ente e trattate nella prima seduta utile del Consiglio Comunale. La proposta, ove necessario, corredata dei pareri previsti dalla legge, è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

3. Il Consigliere proponente dà lettura o illustra per un tempo non superiore a cinque minuti. Sull'argomento possono intervenire i Consiglieri per un tempo non superiore a tre minuti ciascuno.

4. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da dare agli ordini del giorno approvati.

Art. 10 - Diritto di accesso dei Consiglieri

1. Il diritto di accesso è riconosciuto ai Consiglieri comunali nel rispetto degli artt. 43 e 78 del D.Lgs 267/2000.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Sulla richiesta di accesso formulata in ragione della carica ricoperta non si esercita alcun sindacato da parte degli uffici comunali.

3. Il diritto di cui al comma 2 si esercita anche nei confronti degli Enti, delle Aziende e delle Società dipendenti dal Comune, o ai quali comunque il Comune partecipa. In tali casi la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimi.

4. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta di presa visione o di acquisizione di copia dei documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il diritto di accesso deve essere esercitato:

a) con senso di responsabilità e leale collaborazione, per il rispetto dei principi normativi di economicità e buon andamento, distinzione dei poteri politici e gestionali;

b) nel rispetto dei limiti della proporzionalità e ragionevolezza, in modo da arrecare il minore aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli uffici comunali;

c) senza finalità ultronee e scopi meramente emulativi e senza aggravare eccessivamente la corretta funzionalità amministrativa dell'Ente.

6. I documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso dei Consiglieri comunali, se non nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dalla legge e dal presente regolamento.

7. Specificamente, sono sottratti all'accesso da parte dei Consiglieri i documenti:

a) formati o detenuti in connessione a procedimento penale, oppure a rapporti o denunce all'Autorità giudiziaria, penale o contabile, la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio, fatto salvo il nulla osta da parte dell'Autorità competente;

b) riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le aziende strettamente strumentali all'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b);

d) in corso di preparazione o di istruttoria fino alla loro definizione;

e) che appalesino con chiara e incontestabile evidenza l'interesse privato del Consigliere comunale o l'assenza di collegamento con le funzioni inerenti il mandato.

Art. 11 - Esercizio del diritto di accesso

1 Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta di presa visione o con acquisizione di copia dei documenti amministrativi.

2. L'accesso deve essere esercitato personalmente dal Consigliere comunale e pertanto non sono ammesse richieste presentate o atti ritirati tramite delega, in funzione dell'obbligo di segretezza.

3. La richiesta di accesso, da presentare in forma scritta, indirizzata al Responsabile del servizio competente per materia che ha prodotto o detiene la documentazione richiesta, può essere presentata direttamente e personalmente presso l'ufficio protocollo del Comune, o trasmessa tramite Posta Certificata (PEC) con firma digitale o inviata tramite posta elettronica ordinaria con firma scannerizzata, o con modalità diverse previste per legge, corredata di documento di identità in corso di validità. Le richieste prive dei requisiti di cui sopra sono inammissibili.

4. La richiesta deve essere determinata e non generica e deve riportare l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti richiesti, o se sono ignoti gli estremi, l'indicazione degli elementi che consentano di individuare univocamente l'atto oggetto dell'accesso.

Art. 12 - Esito del procedimento di accesso

1. Il procedimento di accesso si conclude con:

a) l'accoglimento della richiesta;

- b) il differimento nel caso di cui al precedente art. 10 comma 7 lett.d). L'atto che dispone il differimento ne indica la durata e la motivazione;
 - c) il diniego nei casi di cui al precedente art. 10 comma 7 lett. a), b) e c) in assenza di nulla osta da parte delle competenti Autorità.
 - d) il diniego nei casi di cui al precedente art. 10, comma 7, lett. e).
2. In tutti i casi il procedimento deve essere concluso nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data della protocollazione della richiesta fatto salvo quanto disposto, per il caso di accoglimento, dal successivo art. 13 comma 1.
3. Qualora la richiesta riguardi documenti di cui al precedente art. 10, comma 7, lett. a), b) e c), l'ufficio competente provvede ad inoltrarla alle competenti Autorità richiedendo il nulla osta all'accesso agli atti. In tal caso il termine di cui al successivo art. 13 è sospeso fino all'acquisizione della necessaria autorizzazione.

Art. 13 - Accoglimento della richiesta di accesso

1. L'ufficio provvede a riscontrare la richiesta nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta stessa. Qualora quest'ultima concerna più documenti o riguardi atti non immediatamente disponibili, il Responsabile può concordare con il richiedente di provvedere entro un termine superiore e, comunque, non oltre 45 giorni.
2. La richiesta di presa visione viene evasa da parte del Responsabile o da dipendenti da lui incaricati entro i termini di cui sopra, concordando i tempi all'interno dell'orario d'ufficio e alla presenza del personale addetto. Il Consigliere comunale può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti in visione. Al termine il Consigliere sottoscriverà una dichiarazione per presa visione.
3. Nel caso di richiesta di copie il Consigliere, ricevuta la documentazione tramite posta elettronica ordinaria, con richiesta di conferma di lettura, provvederà ad inoltrare apposito messaggio di ricevimento entro 24 ore, decorse le quali la documentazione si intende comunque ricevuta. In caso di consegna cartacea il consigliere sottoscriverà apposita ricevuta. L'invio tramite PEC costituisce prova di avvenuta ricezione.

Art. 14 – Gratuità del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi da parte dei Consiglieri comunali, esercitato in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento è gratuito.

Art. 15 - Segreto d'ufficio

1. Il Consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio, secondo le prescrizioni di legge e al divieto di divulgazione dei dati personali. Del mancato rispetto di tali doveri rispondono personalmente, civilmente e penalmente.
2. Il Consigliere comunale non può fare uso delle notizie e dei documenti acquisiti per fini personali, commerciali o privati.
3. Ai fini dell'effettiva tutela del segreto d'ufficio, i Consiglieri comunali sono tenuti ad una sicura conservazione dei documenti ottenuti, adottando ogni cautela per evitare sottrazioni o smarrimenti.

Art. 16 – Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio ed eleggono domicilio nel territorio del Comune.

2. I Consiglieri Comunali eletti hanno l'obbligo di presentare le dichiarazioni previste dalla legge sulla trasparenza ai fini della pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale dell'Ente.
3. I Consiglieri esercitano le loro funzioni nel rispetto del principio di riservatezza e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I Consiglieri sono responsabili personalmente dei voti espressi a favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

Art. 17- Conflitto di interessi

1. Il Consigliere che, per motivi personali, professionali, di coniugio, di parentela o affinità sino al quarto grado, abbia interesse alla deliberazione, deve fare esplicita dichiarazione all'inizio del dibattito ed astenersi dalla discussione e dalla votazione.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma 1 non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i Piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore e di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Il Consigliere è direttamente responsabile della mancata comunicazione delle condizioni di cui ai precedenti commi.
4. Il Consigliere obbligato ad astenersi informa il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 18 – Elezione e designazione dei Consiglieri

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano la presenza di rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, Istituzioni, Aziende, Commissioni o altri organismi comunque denominati, questi devono essere eletti o designati dal Consiglio Comunale.
2. Qualora il Consiglio debba esprimere i propri Rappresentanti di cui al comma 1, tramite elezione, e debba assicurare la presenza anche di membri della minoranza/opposizione, si procede con votazione disgiunta cui partecipano separatamente i Consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, ed i Consiglieri di minoranza/opposizione. I Consiglieri di maggioranza e i Consiglieri di minoranza/opposizione eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi Consiglieri di maggioranza e gli stessi Consiglieri di minoranza/opposizione. In tal caso, l'elezione è effettuata in seduta pubblica con voto espresso con scheda segreta.
3. Nei casi in cui sia previsto espressamente che l'individuazione dei rappresentanti del Consiglio avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare al Presidente del Consiglio in seduta pubblica ed in forma palese il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la designazione del Rappresentante .
4. Per il caso di designazione o elezione di più Rappresentanti, il Consiglio procede, ove possibile, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere.

Art. 19- Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri possono essere invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette o partecipate dall'Amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Sindaco e dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 20 – Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, nel termine perentorio di dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

2. I Consiglieri, oltre ai casi previsti dalla legge, decadono dalla carica quando, senza giustificati motivi, non intervengono nel corso del mandato a quattro sedute del Consiglio comunale.

3. La giustificazione dell'assenza deve essere comunicata, anche per le vie brevi, al Presidente del Consiglio preferibilmente prima dell'inizio della seduta. In tal caso il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio immediatamente dopo l'effettuazione dell'appello da parte del Segretario generale. Il Consigliere assente può, per il caso di gravi motivi, far pervenire per iscritto al Presidente la giustificazione dell'assenza non oltre i dieci giorni successivi allo svolgimento della seduta. In quest'ultimo caso il Presidente nella prima seduta utile ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

4. In assenza di alcuna giustificazione, dopo la quarta assenza, la decadenza è promossa d'ufficio dal Presidente del Consiglio.

5. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato il quale, nei successivi dieci giorni può presentare giustificazioni e memorie.

6. La proposta di decadenza va discussa in Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero indicato nel comma 2. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni postume portate per iscritto al Presidente dall'interessato e decide conseguentemente.

7. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese e viene approvata se riporta il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

PARTE IV

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 21 - Organizzazione dei Gruppi consiliari.

1. I gruppi consiliari devono costituirsi entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti dandone comunicazione scritta al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale. La comunicazione deve contenere l'indicazione del Capogruppo ed essere sottoscritta da tutti i Consiglieri che intendono farne parte.

2. In assenza di comunicazioni il Gruppo si intende composto dagli appartenenti alla medesima lista elettorale e si considera Capogruppo, a tutti gli effetti, colui che abbia

riportato la cifra individuale più alta ovvero il candidato alla carica di Sindaco se non eletto.

3. Si possono costituire gruppi consiliari anche formati da un unico Consigliere. E' comunque facoltà di ogni Gruppo consiliare variare la propria denominazione o di più Gruppi consiliari fondersi in un unico nuovo Gruppo, dandone comunicazione scritta al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale. La comunicazione deve contenere l'indicazione del Capogruppo ed essere sottoscritta da tutti i Consiglieri che intendono farne parte.

4. Nel corso del mandato i Consiglieri che dichiarano di dissociarsi dal Gruppo originario di appartenenza, senza aderire ad altro Gruppo già presente in Consiglio, formeranno un nuovo Gruppo con le modalità di cui al precedente comma 3.

Art. 22- Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio e del Sindaco e concorre a stabilire quanto risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La Conferenza dei Capigruppo procede all'esame delle proposte da sottoporre al Consiglio Comunale.

3. Le riunioni della Conferenza, a cui può partecipare il Sindaco o Suo delegato, sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio. Sono convocate e presiedute dal Sindaco nei casi di cui al successivo comma 4.

4. Il Sindaco ha facoltà di consultare la Conferenza dei Capigruppo per l'esame di eventuali altre questioni attinenti all'espletamento delle attività e delle funzioni di competenza del Comune.

5. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio possono attribuire alla Conferenza funzioni di studio o di valutazione in ordine agli argomenti da sottoporre al Consigli che non ritengano opportuno di sottoporre ad apposite commissioni.

6. Per la discussione di argomenti che necessitano di esame urgente e di rilevante interesse per la comunità, la Conferenza può essere convocata dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco per le vie brevi.

7. La Conferenza dei Capigruppo non costituisce Commissione consiliare e può essere convocata in seduta non aperta al pubblico su indicazione del Presidente o su formale richiesta di almeno un Gruppo consiliare.

8. Alla Conferenza dei Capigruppo possono essere invitati dal Presidente dirigenti e funzionari comunali.

9. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un Capigruppo.

10. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

11. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica. Nel caso in cui la metà dei Consiglieri in carica non sia rappresentata, la Conferenza è valida con la presenza di due terzi dei Capigruppo consiliari con arrotondamento all'unità superiore.

12. Della seduta della Conferenza è disposta apposita registrazione audio a cura del Presidente o di un Capogruppo da lui designato.

Art. 23 – Funzioni del Capogruppo

1. Il Capogruppo rappresenta il Gruppo consiliare che lo ha designato. Qualora lo ritenga opportuno effettua le dichiarazioni di voto a nome del proprio Gruppo. Ciascun Consigliere appartenente al gruppo ha facoltà di effettuare specifica dichiarazione di voto qualora non volesse attenersi a quella espressa dal Capogruppo.
2. Ogni risposta alle richieste del Gruppo consiliare viene inviata al Capogruppo, salvo diversa indicazione nella istanza stessa.
3. Al Capogruppo vengono inviate le comunicazioni di cui all'art. 125 del T.U. 267/2000.
4. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti dello stesso Gruppo.
5. I Capogruppo hanno diritto di partecipazione a tutte le Commissioni Consiliari con pari diritto di tutti i componenti e concorrono al computo del numero legale per le sole Commissioni ove sono stati espressamente nominati.

Art. 24 – Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale, nello svolgimento della propria attività si avvale di Commissioni consiliari permanenti istituite al proprio interno.
2. Il numero delle Commissioni consiliari permanenti e le materie di loro competenza è stabilito dal Consiglio Comunale.
3. Sono istituite le seguenti Commissioni:
 - 1° Commissione consiliare “Affari Generali e del Personale - Bilancio e Finanze - Attività economiche - Pubblica Sicurezza;
 - 2° Commissione consiliare “Sanità e Assistenza Sociale - Rapporti con Azienda Sanitaria e con Società della Salute - Rapporti con il volontariato;
 - 3° Commissione consiliare “Pubblica istruzione - Attività culturali - Attività Sportive - Attività turistiche”;
 - 4° Commissione consiliare “Edilizia – Urbanistica - Mobilità”;
 - 5° Commissione consiliare “Lavori Pubblici - Ecologia ed Ambiente - Verde Pubblico”.
4. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Comunale può modificare le competenze delle Commissioni ed istituirne di nuove.

Art. 25 – Costituzione e composizione

1. I componenti delle commissioni sono eletti dal Consiglio comunale nel proprio seno e con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza. Nessun Consigliere, tranne per sua espressa rinuncia, può essere escluso dal far parte di almeno una commissione.
2. La composizione delle singole Commissioni è determinata nei provvedimenti deliberativi di nomina, sulla base degli accordi intervenuti tra i gruppi consiliari e tenuto conto del criterio proporzionale globale. La nomina, previa designazione dei singoli gruppi consiliari, viene effettuata dal Consiglio comunale con votazione palese. Contestualmente, il Consiglio comunale nomina, per ogni Commissione, un Presidente ed un Vice Presidente.

Art. 26 – Competenze

1. Le Commissioni permanenti sono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di programmazione, indirizzo e controllo allo stesso attribuiti con funzioni propositive verso il Consiglio stesso.
2. Le commissioni hanno prevalentemente compiti di studio, elaborazione, istruttoria e proposta dei provvedimenti da sottoporre al Consiglio comunale.
3. Le Commissioni non possono avere funzioni deliberanti ma solo referenti.
4. L'assegnazione delle proposte di provvedimento alle singole Commissioni è effettuata dal Presidente della Commissione, sulla base delle competenze di ciascuna.

Art. 27 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. Il Presidente della Commissione la convoca e la presiede, stabilisce l'ordine del giorno e fissa la sede e la data della riunione.
2. Il Presidente è tenuto a comunicare la convocazione della Commissione anche su richiesta motivata e scritta del Sindaco o di un gruppo consiliare.
3. Per il caso di cui al precedente comma 2, il Presidente comunica, con avviso scritto, ai Consiglieri componenti la Commissione il giorno, l'ora, il luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso è inviato tramite pec istituzionale che dovrà pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e, almeno ventiquattro ore prima, per i casi d'urgenza. In questi ultimi casi l'avviso può essere dato per le vie brevi.

La riunione della Commissione deve tenersi entro venti giorni dalla data di protocollo della richiesta.

Qualora alle Commissioni siano invitati a partecipare i soggetti esterni di cui al successivo comma 9 l'avviso è loro inviato per PEC, e-mail o altra forma scritta e la riunione deve tenersi entro 30 giorni dalla data di protocollo della richiesta.

4. L'avviso di convocazione deve essere inviato per conoscenza anche ai Consiglieri non componenti nonché al Sindaco ed ai membri della Giunta comunale; i medesimi hanno facoltà di intervenire e di prendere la parola, ma non partecipano alle votazioni.

5. Qualora si renda necessaria la convocazione congiunta di più Commissioni provvedono i rispettivi Presidenti d'intesa fra loro; quando manchi l'intesa, provvede il Presidente del Consiglio comunale.

6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche ai sensi di legge tranne quando sia necessario salvaguardare la riservatezza delle persone, dei gruppi o imprese ovvero l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Nell'avviso deve essere indicato se la seduta è riservata. L'avviso di seduta pubblica è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale.

7. Le sedute delle commissioni sono valide quando siano presenti almeno la metà dei componenti arrotondata all'unità superiore. Ai fini della validità delle sedute, fra i componenti, è conteggiato anche il Presidente e/o il Vice Presidente.

8. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire, in ogni singola seduta, da un altro Consigliere; di ciò provvede a informare il Presidente della Commissione. La delega deve risultare dal verbale della seduta.

9. Alle riunioni possono partecipare, oltre ai funzionari e dipendenti del Comune e delle Aziende da esso dipendenti, qualsiasi altro soggetto esterno dei quali il Presidente ritenga opportuna la presenza, previa intesa con la maggioranza dei commissari.

10. Il Presidente provvede a procurarsi ogni documento ritenuto utile alla trattazione degli argomenti all'esame della Commissione; il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a facilitare,

anche impartendo idonee disposizioni agli uffici, l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari.

11. A cura del Presidente della Commissione o altro Consigliere componente, di ogni riunione viene disposta apposita registrazione audio che viene depositata presso l'Ufficio Segreteria. Della riunione è altresì redatto, a cura del Presidente della Commissione o altro Consigliere componente un succinto verbale contenente data, ora, presenti ed assenti e sottoscritto dai presenti. Detto verbale è consegnato all'Ufficio Segreteria.

Art. 28 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare, con criterio proporzionale, la costituzione di commissioni speciali con il compito di esaminare e risolvere particolari questioni di rilevanza straordinaria, stabilendo anche le modalità e la durata dell'incarico stesso, anche prevedendo la partecipazione di funzionari dipendenti o di altri membri esterni al Consiglio comunale esperti nelle materie da trattare.

2. La nomina, previa designazione dei singoli gruppi consiliari, viene effettuata dal Consiglio comunale con votazione palese. Contestualmente, il Consiglio comunale nomina, per ogni Commissione, un Presidente ed un Vice Presidente.

3. Le Commissioni speciali non possono avere funzioni deliberanti ma solo referenti.

4. Il Presidente della Commissione, alla conclusione dell'incarico, sottopone al Consiglio la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

5. Il Presidente provvede a procurarsi ogni documento ritenuto utile alla trattazione degli argomenti all'esame della Commissione; il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a facilitare, anche impartendo idonee disposizioni agli uffici, l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari.

6. Di ogni riunione viene redatto, a cura del Presidente della Commissione o altro Consigliere componente, un succinto verbale che, oltre alle indicazioni di rito, riporta i principali elementi della discussione e gli orientamenti e le decisioni assunte. I verbali sono depositati nella Segreteria Comunale, a disposizione di tutti i Consiglieri.

7. Alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17.

Art. 29 - Commissioni d'indagine, controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale può deliberare, con criterio proporzionale, a maggioranza assoluta dei propri membri, la costituzione di commissioni d'indagine su questioni specifiche connesse con l'attività amministrativa comunale.

2. Le Commissioni d'indagine non possono avere funzioni deliberanti ma solo referenti.

3. Le commissioni d'indagine possono essere costituite solo con obiettivi, oggetti e tempi prefissati nella deliberazione di nomina.

4. Le commissioni di cui al comma 2 sono presiedute da un membro di opposizione.

5. La nomina, previa designazione dei singoli gruppi consiliari, viene effettuata dal Consiglio comunale con votazione palese. Contestualmente, il Consiglio comunale nomina, per ogni Commissione, un Presidente ed un Vice Presidente scelti tra i membri di opposizione.

6. Il Presidente provvede a procurarsi ogni documento ritenuto utile alla trattazione degli argomenti all'esame della Commissione; il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a facilitare, anche impartendo idonee disposizioni agli uffici, l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari.

7. Di ogni riunione viene redatto, a cura del Presidente della Commissione o altro Consigliere componente, un succinto verbale che, oltre alle indicazioni di rito, riporta i principali elementi della discussione e gli orientamenti e le decisioni assunte. I verbali sono depositati nella Segreteria Comunale, a disposizione di tutti i Consiglieri.

8. Alle Commissioni d'indagine si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 28.

PARTE V

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 30 - Risorse umane e strumentali per il funzionamento del Consiglio

1. I Consiglieri possono avvalersi del personale in servizio presso l'ufficio che svolge funzioni di segreteria degli organi istituzionali. Tale ufficio svolge funzioni di supporto per l'accesso alle informazioni e agli atti amministrativi e per ogni altra attività tesa a rendere effettivi i diritti riconosciuti ai Consiglieri dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. I Consiglieri utilizzano i locali appositamente messi loro a disposizione per riunioni, incontri e comunque per lo svolgimento delle funzioni amministrative. Tali locali dovranno essere forniti di adeguati arredi ed attrezzature per la comunicazione e l'informatica.

PARTE VI

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONSILIARE

Art. 31 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri in carica. Nel caso di richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri in carica, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in una frazione di tempo non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'Ordine del Giorno che elenca gli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora nonché se si tratta di seduta ordinaria, straordinaria o urgente. Della convocazione è data comunicazione scritta anche agli Assessori.

3. L'avviso di convocazione, oltre alla data, al luogo e all'ora di prima convocazione, deve contenere, nell'eventualità in cui questa vada deserta, il luogo, la data e l'ora della seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno.

4. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, fatte salve le ipotesi di convocazione su richiesta del Sindaco e di un quinto dei Consiglieri di cui al comma 1.

5. L'Ordine del Giorno può essere integrato con nuove proposte con avviso dato a tutti i Consiglieri, almeno ventiquattro ore prima della data di convocazione, od in qualsiasi momento durante la seduta, con voto unanime dei Consiglieri assegnati limitatamente ad argomenti di natura squisitamente politica o di mero indirizzo per i quali non occorre l'acquisizione preventiva dei pareri di legge.

6. La consegna dell'avviso di convocazione avviene tramite posta elettronica certificata (PEC) o, come forma residuale, tramite email con richiesta di conferma di avvenuta ricezione, fax o notificazione a mezzo messo comunale presso la residenza del Consigliere o il domicilio eletto nel Comune.

7. Della convocazione del Consiglio Comunale è data pubblicità tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nonché nel sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 32 – Svolgimento delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione. Si riunisce in sessione straordinaria per l'esame di tutti gli altri argomenti.

2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito per la seduta, quelle straordinarie, almeno tre giorni liberi prima della seduta.

3. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti che rendono necessaria la riunione.

4. Il Consiglio può essere convocato anche in via d'urgenza, anche quando il Consiglio sia già stato convocato in sessione ordinaria o straordinaria e deve essere convocata con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

5. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma in prima convocazione e, nel caso in cui questa vada deserta, in seconda convocazione.

Art. 33 - Sedute di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune non computando a tal fine il Sindaco.

2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

4. Nel caso in cui la seduta di prima convocazione vada deserta, il Presidente provvede ad informare a voce gli eventuali Consiglieri presenti e, tramite posta elettronica, messaggio o chiamata telefonica, i Consiglieri assenti, della necessità di procedere in seconda convocazione.

5. Nel caso in cui alla seduta di prima convocazione non sia presente nessun componente il Consiglio, il Segretario Comunale provvede a redigere un sintetico verbale nel quale è dichiarata la seduta deserta e ad informare, anche per le vie brevi, il Presidente affinché avverta i Consiglieri della necessità di procedere in seconda convocazione. Il Segretario Comunale avverte altresì il Sindaco anche per le vie brevi.

6. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, il Presidente, constatato il numero legale per la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. Qualora nel corso della seduta risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente ne dispone la sospensione temporanea a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale

viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti sia inferiore a quello prescritto, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 34 - Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito ad altra riunione andata deserta o interrotta per mancanza del numero legale.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno di convocazione della prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Qualora la seduta di seconda convocazione si tenga almeno ventiquattro ore dopo quella di prima convocazione andata deserta, possono essere aggiunti punti all'Ordine del Giorno. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta richiede le presenze previste per la prima convocazione. In tale ultimo caso, ove non siano presenti i Consiglieri nel numero previsto, il Presidente rinvia la trattazione degli argomenti aggiunti ad altra seduta consiliare.
4. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

Art. 35 – Deposito, consultazione degli atti ed informazioni relative alle proposte iscritte all'Ordine del Giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio segreteria almeno tre giorni prima della data della seduta ed inviati tramite posta elettronica ai Consiglieri Comunali.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia di tali atti, durante le ore di ufficio.
3. I Consiglieri hanno inoltre diritto ad ottenere da parte del Presidente del Consiglio un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 36 – Luogo delle sedute

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, nella Sala consiliare del Palazzo comunale.
2. La parte principale della Sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale, agli Assessori ed al Segretario Comunale nonché ad eventuali dipendenti comunali che lo coadiuvano. Uno spazio apposito è riservato al pubblico.
3. Il Presidente, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sala consiliare, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno

ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità. In tale caso l'applicazione del successivo comma 4 è facoltativa.

4. Il giorno nel quale si tiene la seduta nella Sala consiliare viene esposto il Gonfalone del Comune e, all'esterno della sede, vengono esposte la Bandiera della Repubblica e quella dell'Unione Europea.

Art. 37 – Sedute pubbliche

1. Le riunioni del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal successivo articolo.

Art. 38 – Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone o casi nei quali, comunque, debba tutelarsi il diritto di riservatezza. .

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.

3. La circostanza deve risultare dall'avviso di convocazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. Quando l'esigenza di procedere in seduta segreta si verifichi, imprevista, nel corso della riunione, il Presidente provvede a dichiarare la segretezza della seduta.

4. Le sedute in forma segreta si svolgono a porte chiuse. Alle stesse partecipano oltre ai Consiglieri comunali, il Segretario Comunale ed il personale dipendente, autorizzato dal Presidente, addetto alla registrazione audio – digitale della discussione il cui file viene salvato su un supporto informatico, adeguatamente conservato in forma digitale e non trascritto.

5. Tutti i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio. Della seduta viene redatto sintetico verbale da parte del Segretario Comunale, sottratto alla pubblicazione.

Art. 39 – Sedute aperte

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente può convocare, previa intesa con tutti i gruppi consiliari, la seduta aperta del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in luoghi particolari ai sensi del precedente art. 36.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. Le modalità di svolgimento del dibattito e gli invitati a partecipare alla seduta sono oggetto di intesa da parte della Conferenza dei Capigruppo.

4. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei cittadini e dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

5. In tali sedute non possono essere assunte deliberazioni.

Art. 40 – Disciplina delle sedute

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. E' vietato l'uso di espressioni, atteggiamenti e strumenti sconvenienti od offensivi che possano ledere l'onorabilità di qualunque persona.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Ove la disposizione non venga rispettata il Presidente espelle il Consigliere dall'aula.

Art. 41 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le sedute del Consiglio comunale e può intervenire su richiesta del Presidente.
4. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle diffidate a desistere, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.
5. Quando nella sala delle sedute si verificano disordini tali da non consentire il regolare svolgimento della seduta, il Presidente la dichiara sospesa e può richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. Se alla ripresa della seduta i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta e la aggiorna ad una data successiva dandone comunicazione verbale ai Consiglieri presenti e dispone che ai Consiglieri assenti ne venga data comunicazione con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 42 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I Consiglieri partecipano alle sedute, seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di altro Consigliere.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.

Art. 43 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Presidente, dichiara aperta la seduta e ne comunica l'orario di inizio ed invita il Segretario Comunale a procedere all'appello, dopo il quale designa tre Consiglieri scrutatori, di cui uno in rappresentanza delle opposizioni.
2. Il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Il Presidente, su richiesta dei componenti il Consiglio o la Giunta, concede loro la parola per eventuali brevi comunicazioni.
3. Il Presidente può altresì fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
4. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni procede con la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze e successivamente all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno e, in chiusura, alla trattazione delle mozioni.
5. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza dei votanti, senza discussione.
6. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, tranne nei casi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 44 – Trattazione delle interrogazioni e interpellanze

1. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno della seduta. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra seduta.
2. Dopo la presentazione da parte del proponente, contenuta nel tempo di cinque minuti il Sindaco risponde direttamente o domanda all'Assessore incaricato di provvedervi, nel tempo di cinque minuti, fatta salva diversa intesa sui tempi intervenuta in Conferenza dei Capigruppo per i casi di cui al precedente articolo 8, comma 9.
3. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante o interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto, parzialmente soddisfatto o insoddisfatto e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di due minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore.
4. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

5. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
6. Quando le interrogazioni e le interpellanze abbiano per oggetto questioni di particolare rilevanza, il Presidente può proporre, anche su richiesta di uno o più Consiglieri, la deroga ai limiti di tempo e di intervento stabiliti nei precedenti commi.

Art. 45 - Trattazione degli argomenti deliberativi

1. La proposta di deliberazione è illustrata dal relatore.
2. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno è il Sindaco o l'Assessore da lui incaricato o i proponenti.
3. Per le proposte di deliberazione caratterizzate da un legame logico, su proposta del Presidente, si può procedere con discussione unitaria e distinte votazioni. Il Consiglio decide a maggioranza dei votanti.
4. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, si procede con la dichiarazione di voto.
5. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo, o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per non più di dieci minuti.
6. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione per non più di cinque minuti ciascuno.
7. Il relatore ha facoltà di replica in forma concisa agli interventi per non più di tre minuti.
8. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
9. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza dei votanti, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
10. Dichiarata chiusa la discussione si procede con la dichiarazione di voto che è facoltativa e viene espressa da un Consigliere per ogni gruppo in modo sintetico senza ulteriori interventi. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto di chiedere la parola al Presidente, per esprimere autonomamente la propria dichiarazione di voto.
11. I termini di tempo previsti dai commi precedenti possono essere modificati per eccesso o in difetto per particolari esigenze o motivazioni su proposta del Presidente o di tre Consiglieri. Il Consiglio delibera sulla proposta a maggioranza dei votanti.
12. Ogni Consigliere può sempre chiedere la parola per un richiamo al Regolamento. L'intervento deve essere contenuto nei termini strettamente necessari per il richiamo alle norme.

Art. 46 - Emendamenti

1. Su ogni proposta deliberativa i Consiglieri possono presentare, almeno quarantotto ore prima del Consiglio, emendamenti modificativi, integrativi o soppressivi che vengono discussi nell'ordine di presentazione al protocollo comunale. Dopo la discussione si procede, senza dichiarazione di voto, con la votazione di ogni singolo emendamento, nell'ordine in cui sono stati proposti. Al termine, dopo la dichiarazione di voto sul provvedimento eventualmente emendato, il Presidente lo pone definitivamente in votazione.

2. Possono essere ammessi nel corso della seduta nuovi emendamenti solo in caso di votazione unanime dei Consiglieri presenti e per i quali non sia necessario acquisire i relativi pareri tecnici previsti per legge.

Art. 47 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei votanti, con votazione palese.

Art. 48 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Il Consigliere può intervenire per fatto personale per non oltre tre minuti. Possono rispondergli unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato per non oltre tre minuti ciascuno. Gli interventi devono limitarsi strettamente alla questione cui si riferiscono.

Art. 49 – Modalità di votazione

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese con le modalità di cui al successivo articolo 50.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate tramite compilazione di scheda quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

3. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine cronologico di presentazione di cui al precedente art. 46, comma 1;
 - c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;
 - d) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Art. 50 – Votazione palese

- 1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
- 2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
- 3. Il Presidente, controllato l'esito e la regolarità della votazione con la collaborazione degli scrutatori e del Segretario comunale, ne proclama il risultato.
- 4. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti dal voto, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
- 5. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, i Consiglieri scrutatori.
- 6. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono nel voto e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto contrario o del voto d'astensione.

Art. 51 - Votazioni segrete

- 1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
- 2. Nelle votazioni segrete si procede nel modo seguente:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, contenenti l'intestazione o il timbro del Comune nonché l'oggetto della votazione.
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda il/i nome/i di chi intende eleggere, o barra la casella nel caso in cui i nomi siano già riportati.
- 3. I nominativi riportati nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
- 4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza/opposizione si procede con voto disgiunto cui partecipano separatamente i

Consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco ed i Consiglieri di opposizione affinché ognuno elegga i propri rappresentanti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale e non sono computati tra i votanti ma solo nel numero dei presenti per la legalità della seduta.

7. I consiglieri che si astengono nel voto sono a tutti gli effetti presenti e votanti.

8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

11. Le schede che riportano dati o nominativi non pertinenti la votazione o che contengano segni di riconoscimento del votante, sono dichiarate nulle dal Presidente. Le stesse sono vidimate dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario.

12. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Art. 52 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede una particolare maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, pari alla metà più uno.

2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dalla metà arrotondata al numero pari superiore.

3. Per le deliberazioni con le quali si eleggono persone è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, dello statuto comunale o del presente regolamento, la maggioranza relativa dei voti validi espressi dai Consiglieri votanti e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

4. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

5. Gli astenuti nel voto, le schede bianche e nulle si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta e nel numero dei votanti.

6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

7. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio approva" oppure "il Consiglio non approva".

8. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello dei voti d'astensione. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

9. Le deliberazioni divengono esecutive nei modi e tempi previsti dalla legge. Il Consiglio può dichiarare immediatamente eseguibile una deliberazione con distinta votazione espressa in forma palese.

Art. 53 - Verbale delle deliberazioni

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che attesta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Di ogni seduta, il Segretario Comunale o il Vice Segretario, redige il verbale che costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e deve in ogni caso riportare:
 - a) modalità di convocazione, forma della seduta, data ora e luogo della riunione;
 - b) consiglieri presenti e assenti, presidenza e assistenza;
 - c) oggetto e numero di ogni singola deliberazione;
 - d) i nominativi del relatore e dei Consiglieri intervenuti nella discussione;
 - e) il testo integrale di ogni deliberazione;
 - f) l'esito della votazione, con l'indicazione se essa sia avvenuta a scrutinio palese o segreto, il numero dei presenti, dei votanti, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.
3. Il verbale di ogni singola deliberazione viene sottoscritto dal Presidente o suo sostituto e dal Segretario o dal suo sostituto e viene esaminato ed approvato dal Consiglio comunale in una successiva seduta.
4. L'approvazione del verbale delle sedute precedenti da parte del Consiglio, si intende riferita esclusivamente alle presenze, agli intervenuti, ai voti resi, alle procedure seguite e riportate negli atti, esclusa ogni valutazione sul contenuto dei provvedimenti precedentemente adottati.

Art. 54 - Resoconto integrale degli interventi

1. Di ogni seduta viene redatto un resoconto integrale degli interventi pronunciati tramite registrazione audio-digitale che viene trascritta e conservata agli atti con sistemi informatici adeguati.
2. Il resoconto trascritto dalla registrazione audio-digitale, non costituisce parte integrante degli atti, essendo riservata al verbale delle deliberazioni l'attestazione della volontà espressa dal Consiglio comunale, ma può essere utilizzato per risolvere i problemi interpretativi che dovessero nascere in sede di esame dei verbali stessi.
3. Della trascrizione del resoconto viene effettuata l'approvazione da parte del Consiglio comunale in una successiva seduta.

Art. 55 - Verbali e resoconti - Rettifiche ed approvazione

1. I Consiglieri possono richiedere modifiche o integrazioni proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
2. Le richieste di cui al precedente comma possono riferirsi esclusivamente alle presenze, agli intervenuti, ai voti resi, alle procedure seguite e riportate negli atti, esclusa ogni valutazione sul contenuto dei provvedimenti precedentemente adottati.
3. Il Consiglio comunale, udite le richieste, decide in merito, a maggioranza dei votanti.
4. I Consiglieri possono proporre, per iscritto, le correzioni degli errori materiali di trascrizione del resoconto che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio nella

seduta successiva previa verifica della corrispondenza tra il file audio-digitale e la relativa trascrizione.

Art. 56 - Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione e la votazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente indicando l'orario di chiusura dichiara tolta la seduta.
2. Per particolari casi o esigenze, il Presidente, udito il parere dei Capigruppo comunica all'inizio della seduta l'orario in cui devono concludersi i lavori della stessa. Nel caso in cui questi non siano comunque terminati, il Presidente comunica l'aggiornamento della seduta ad altra data secondo le modalità di cui al precedente art. 31, comma 4.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 57 – Disapplicazione del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento vengono immediatamente disapplicate per l'entrata in vigore di leggi o di norme statutarie che enunciano principi o disposizioni normative incompatibili con le stesse e che pertanto prevalgono.

Art. 58 - Entrata in vigore .

1. Il presente Regolamento abroga quello precedente approvato con delibera consiliare n. 58/1999, modificato con delibera consiliare n. 28/2004, ed entrerà in vigore dopo la esecutività della delibera di approvazione o con la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera stessa.